UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

SETTORE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Via Ravasi, 2 21100 Varese

Prot. n. 8547
Titolo: VII
Classe: 11
Fascicolo: /
Allegato:/

Varese, 14 giugno 2010

AL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
AL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
AI DIRIGENTI

e p.c.

ALLE R.S.U. D'ATENEO
ALLE OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: art. 55-septies del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA - COMUNICAZIONI -

L'art. 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha previsto, in analogia a quanto già succede per il settore privato, che il certificato medico attestante l'assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia. Una volta ricevuto il certificato l'INPS lo invia immediatamente, per via telematica, all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e l'INPS rispettivamente con circolare n. 1/2010 del 19/03/2010 e circolare n. 60 del 16/04/2010 hanno fornito le prime indicazioni operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

In particolare, nella fase di prima applicazione del nuovo sistema di trasmissione e con riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni, si ritiene utile richiamare l'attenzione di tutto il personale sugli adempimenti richiesti al lavoratore e sui vantaggi che tale nuova procedura apporterà agli stessi.

In primis, si ricorda che resta comunque l'obbligo del dipendente di segnalare tempestivamente la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, secondo le modalità abituali e già richiamate nella circolare prot. n. 1844 del 04/02/2010, per consentire all'Amministrazione di predisporre l'obbligatorio controllo medico-fiscale.

Nel corso della visita presso il medico curante o presso struttura sanitaria pubblica il lavoratore dovrà:

1) fornire la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale;
2) dichiarare al medico di lavorare presso l'Università degli studi dell'Insubria (p.a. di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001);
3) fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'Amministrazione;

4) potrà chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia (intendendosi per tale ultima espressione il certificato che non contiene l'esplicitazione della diagnosi) ovvero, in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi in formato pdf alla propria casella di posta elettronica o posta elettronica certificata;
5) In caso di impossibilità del medico di provvedere alla stampa di tale copia cartacea, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio certificato e attestato direttamente dal sito Internet dell'INPS – *Servizi on-line*.

A tal fine l'INPS, mette a disposizione dei lavoratori un servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante, per accedere al quale, sono previste due modalità:

1) **tramite un codice PIN**, con il quale è consentito l'accesso ai dati di tutti i certificati comprensivi di diagnosi e di codice nosologico, se indicato dal medico;
2) **mediante l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato**, per accedere all'attestato cercato.

Per richiedere il codice PIN ed aderire al servizio di consultazione, il dipendente deve fare riferimento direttamente all'Ente previdenziale, tramite i canali e le procedure stabilite dall'INPS: internet, Contact Center e uffici INPS.

Solo in caso di indisponibilità da parte del medico curante alla trasmissione telematica del certificato (per esempio per temporanea interruzione della connessione Internet) lo stesso rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.

Poiché il lavoratore potrebbe essere già entrato in possesso del certificato attraverso una delle modalità sopra descritte, si ritiene opportuno che gli uffici gestione carriere competenti, al fine di non aggravare la procedura, inoltrino alla casella di posta elettronica del dipendente, gli attestati di malattia pervenuti ad esso relativi **solo previo assenso da parte dello stesso**, da rilasciarsi, per ogni singolo evento, attraverso richiesta inoltrata alla casella assenze.malattia@uninsubria.it per il personale tecnico/amministrativo e alla casella carriere.docenti@uninsubria.it per il personale docente e ricercatore. Il certificato sarà inoltrato dagli uffici competenti, di norma, entro 24 ore dalla ricezione dell'assenso alla trasmissione.

Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, il Dipartimento della Funzione pubblica ha previsto un periodo transitorio di tre mesi decorrenti dal 15° giorno dalla pubblicazione sulla G.U. del d.p.c.m 26 febbraio 2010 "D*efinizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC*" avvenuta in data 19/03/2010, in cui è comunque riconosciuta al medico la possibilità di procedere al rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità attualmente vigenti.

Al termine del suddetto periodo e quindi **a decorrere dal 03/07/2010 la trasmissione avverrà esclusivamente per via telematica.**

Si ricorda che, così come già richiamato nella circolare prot. n. 11727 del 17/08/2009 per il personale tecnico/amministrativo e nella circolare prot. N. 1023 del 26/01/2009 relativa al personale docente, in alcuni casi, quali le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day-hospital e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, per le assenze in regime di ricovero o di day hospital dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita nonché per i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate di tali terapie, così come indicato dal CCNL del 16.10.2008, è prevista l'applicazione di un trattamento giuridico e/o economico più favorevole per il dipendente. Lo stesso dicasi per l'obbligo di reperibilità durante le fasce preposte al

controllo fiscale, da cui sono esonerati i dipendenti la cui eventuale assenza per malattia è riconducibile ad una delle ipotesi previste dal d.p.c.m 18 dicembre 2009, n. 206 (v. circolare prot. n. 1844 del 04/02/2010).

In tali circostanze, nel rispetto dei principi di necessità, di leicità e di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili nell'ambito del rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, il dipendente dovrà richiedere al medico curante del SSN o in regime di convenzione o alle strutture sanitarie pubbliche di riportare esplicitamente nell'attestato di malattia da trasmettere telematicamente al datore di lavoro, oltre alla prognosi, anche che l'assenza per malattia è dovuta a :

- convalescenza conseguente ad un ricovero ospedaliero o in regime di day hospital o day surgery;
- infortunio sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
- in caso di grave patologia, intendendosi per tali quelle individuate da appositi decreti ministeriali, nel certificato va indicato che il ricovero ospedaliero o day hospital sono riconducibili alla grave patologia ovvero che ulteriori assenze sono dovute alle temporanee conseguenze invalidanti delle terapie che ne conseguono.
- Nel caso di assenza coperta da più certificati medici a partire dal secondo certificato dovrà essere specificato se trattasi di continuazione della patologia precedente;
- Conseguenze derivanti da responsabilità di terzi (per esempio in caso di incidente stradale).

L' Ufficio Gestione Carriere Professori e Ricercatori e l'Ufficio Gestione Carriere e Rilevazione Presenze Personale tecnico/amministrativo sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

F.to
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Marino Balzani)

F.to
IL RETTORE
(Prof. Renzo Dionigi)

MG